



Copia

CITTA' DI CHERASCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - FISCALITA' LOCALE -
IMPOSTA COMUNALE (IUC) - CONFERMA -
PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di dicembre alle ore quindici e minuti zero in modalità di videoconferenza telematica da sedi remote ai sensi dell'articolo 73 del D.L. 17/03/2020 n.18 stante lo stato di emergenza epidemiologica COVID-19 dichiarato dal Governo.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo consiglio Comunale in seduta pubblica in sessione Ordinaria di Prima convocazione.

Sono presenti i Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE
1. DAVICO Carlo - Sindaco	Sì
2. FERRONDI Umberto - Assessore	Sì
3. BOTTERO Elisa - Assessore	Sì
4. BOGETTI Claudio - Vice Sindaco	Sì
5. ROSSO Avv. Massimo - Presidente	Sì
6. BONURA Giuseppe - Consigliere	Sì
7. BARBERO Sergio Giovanni - Consigliere	Sì
8. DOGLIANI Agnese Marcella - Assessore	Sì
9. FISSORE Lidia - Consigliere	Sì
10. DOMPE' Giuseppe - Consigliere	Giust.
11. CERONE Elisa - Consigliere	Sì
12. GERMANO Roberto - Consigliere	Sì
13. PANERO Domenico - Consigliere	Sì
Totale presenti	12
Totale assenti	1

Con l'intervento da remoto e l'opera della Signora NASI dott.ssa Chiara - Segretario comunale.

Il Signor ROSSO Avv. Massimo nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore al bilancio Elisa Bottero:

Per quanto riguarda la IUC, sempre per i motivi che ho elencato in precedenza, abbiamo deciso di confermare le tariffe che vi vado a elencare. Per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze, aliquota pari al 6 per mille; fabbricati rurali a uso strumentale, aliquota pari allo 0,6 per mille; fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso allocati, aliquota pari allo 0,75 per mille; fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D10, aliquota pari all'8,60 per mille; fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti, aliquota pari all'8,95 per mille; terreni agricoli, aliquota pari all'8,2 per mille; aree fabbricabili, aliquota pari al 9,15 per mille.

Questo per quanto riguarda l'IMU e la TASI. Per quanto riguarda, invece, la TARI, se vi ricordate, durante il penultimo Consiglio, abbiamo approvato il Piano economico finanziario con tutti quelli che erano i costi e i ricavi che derivano dalla TARI. Abbiamo inviato questo Piano economico alla ARERA, che è questa autorità di regolazione dell'energia e dei rifiuti, che si occuperà lei stessa di estrapolare i dati e quindi di elencare quelle che saranno le tariffe da adottare. La ARERA non si è ancora espressa, quindi non ha ancora indicato le tariffe, lo farà entro il 31 gennaio 2021.

Quindi, ora nel bilancio di previsione andremo a mantenere quella che è la spesa storica, quindi quella che è la spesa che abbiamo avuto negli anni precedenti e inseriremo anche la medesima entrata. È ovvio che, di fatto, la ARERA stravolge un po' il format che si stava consolidando negli ultimi anni, che poneva il Comune al centro del processo di approvazione dell'impianto della TARI; quindi, siamo in attesa del responso da parte della ARERA per le tariffe.

Quindi, per quanto riguarda IMU e TARI, delibero di confermare le aliquote IMU per l'anno 2021; di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2021; di dare atto che la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che in sede di pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 e di demandare l'adozione delle tariffe TARI ad altra seduta consiliare, a seguito dell'elaborazione del PEF da parte della ARERA.

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) sia disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 26/05/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,6 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,75 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,60 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,95 per mille;
- 6) terreni agricoli: aliquota pari al 8,2 per mille;

7) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,15 per mille.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta a partire dai dati consultabili accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756

decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che il portale di cui sopra non è attualmente ancora predisposto per l'elaborazione e la stampa dell'allegato previsto dalla vigente normativa;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 2.300.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma delle seguenti aliquote:

- 8) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 9) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,6 per mille;
- 10) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,75 per mille;
- 11) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,60 per mille;
- 12) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,95 per mille;
- 13) terreni agricoli: aliquota pari al 8,2 per mille;
- 14) aree fabbricabili: aliquota pari al 9,15 per mille.

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;

INFINE TENUTO CONTO CHE:

- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"
-
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- tra le componenti di costo devono essere considerati, ai sensi del comma 654-bis dell'articolo 1 della Legge 147/2013, così come inserito dall'art. 7, comma 9, D.L. n. 78/2015, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 125/2015, anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;
- alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, è possibile applicare, ai sensi del comma 652 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, così come modificato dall'art. 17, comma 1, Legge n. 166/2016, un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione;

VISTA LA:

- Deliberazione 443/2019 adottata dall'ARERA che prevede:
 - 1) Di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti a seguito della definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)
 - 2) la validazione dall'ente territoriale che svolge le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo,* ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011,
 - 3) l'approvazione di ARERA. Solo al termine di questo procedimento sarà possibile disporre del PEF definitivo per la definizione delle tariffe TARI, di competenza dei Comuni. Il documento ARERA di fatto stravolge il format che si stava consolidando negli ultimi anni e che poneva il Comune al centro del processo di approvazione dell'impianto TARI.
- Deliberazione 444/2019/ARERA: Disposizioni dell'Autorità in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

CONSIDERATO che l'ARERA sta raccogliendo i dati per la formazione del PEF entro il termine del 31.01.2021, che corrisponde al termine di scadenza attuale per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

lo Statuto comunale

il Regolamenti di contabilità

il D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Dato atto che con Decreto del Sindaco n. 3 in data 24 marzo 2020 sono state approvate le LINEE GUIDA per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli Organi collegiali (Giunta e Consiglio) e delle Commissioni comunali, allo scopo di evitare assembramenti di persone in un medesimo luogo e contrastare, così, la diffusione del virus Covid-19;

Acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis 1° comma del D. Lgs n. 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Acquisito il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis 1° comma del D. Lgs n. 267/2000 espresso dal Responsabile del Servizio finanziario;

Con votazione palesemente espressa per appello nominale il cui esito viene proclamato dal Presidente: n. 9 voti a favore, n. 0 contrari e n. 3 astenuti nelle persone di Elisa Cerone, Roberto Germano, Domenico Panero, Consiglieri presenti 12, Consiglieri votanti 9

DELIBERA

1. Di confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 0,6 per mille;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 0,75 per mille;
 - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 8,60 per mille;
 - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 8,95 per mille;
 - terreni agricoli: aliquota pari al 8,2 per mille;
 - aree fabbricabili: aliquota pari al 9,15 per mille
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;
4. di demandare l'adozione delle tariffe TARI ad altra seduta consigliare a seguito dell'elaborazione del PEF da parte dell'ARERA;

Successivamente con votazione palesemente espressa per appello nominale il cui esito viene proclamato dal Presidente: n. 9 voti a favore, n. 0 contrari e n. 3 astenuti nelle persone di Elisa Cerone, Roberto Germano, Domenico Panero., Consiglieri presenti 12, Consiglieri votanti 9

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile per accertata urgenza ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto.

II PRESIDENTE
F.to ROSSO Avv. Massimo

II SEGRETARIO COMUNALE
F.to NASI dott.ssa Chiara

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Li' 30/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: TARICCO Cristina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Li' 30/12/2020

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
FINANZIARIO**
F.to: TARICCO Cristina

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.18.08.2000, n.267)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 18/02/2021 (N. 263 Reg. Pubblicazioni).

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to DOGLIANI Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NASI dott.ssa Chiara

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
(Art.134 D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la presente deliberazione

- per decorrenza dei termini di cui all'art.134 - comma 3 - del D.Lgs. 267/2000 (11° giorno dalla pubblicazione)
- ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. 267/2000 (dichiarazione di immediata eseguibilità)

Divenuta esecutiva in data 30-dic-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: NASI dott.ssa Chiara

E' copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo
Cherasco, li _____

L'INCARICATO